

*di Antonella Tuoni\**

**Ristretti Orizzonti, 17 settembre 2013**

Mi fa molto piacere che le poche righe scritte a fine luglio, ma del resto questo era l'obiettivo, abbiano stimolato un "dibattito" su un "tema-tabù" e le considerazioni, alcune devo dire piccate che ho letto, testimoniano quanto la corda sia tesa. Schematizzerò la mia opinione che, come tale, può non essere condivisa (nessuno di noi è depositario della verità e delle ottime pratiche).

Il tema contenzione, per quanto complesso, non è affatto "irrisolto" e dichiarare la propria avversità a tale pratica, o meglio, definirla illecita, non è né bieca ideologia né essere farisei. Occorre però intendersi rispetto al significato che attribuiamo al termine contenzione: pratica standardizzata o azione necessaria ed indifferibile?

Credo infatti che il nodo da sciogliere risieda proprio nell'approccio giuridico e metodologico al problema, tenendo ben presenti alcuni cardini della nostra costituzione e del codice penale (doppia riserva di legge e giurisdizione in materia di libertà personale, responsabilità penale personale e scriminante dello stato di necessità) che non è scontato tutti padroneggino con competenza:

tenere legata ad un letto una persona per giorni e giorni come pratica usuale richiamando l'articolo dell'ordinamento penitenziario che prevede l'impiego della forza fisica e l'uso dei mezzi di coercizione ovvero la normativa in materia di trattamento sanitario obbligatorio oltretutto inumano è illecito.

Diversa questione è la necessità indifferibile di ricorrere all'uso della forza fisica per salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, unica forma di contenzione legittimamente ipotizzabile poiché giustificata dallo stato di necessità, ovvero sia azione necessaria e contingente diretta ad evitare che la persona faccia del male a sé o agli altri in modo grave.

Nell'un caso, la contenzione come praticata ritiene che l'uso della forza sia legittimato a monte da una legge e come tale si riconduce la contenzione nell'alveo delle pratiche standardizzabili, sostanzialmente deresponsabilizzando chi la pone in essere, nell'erronea convinzione che, proprio perché codificata in una procedura, si possa esperire senza troppi problemi: a fronte di un grave episodio, di danneggiamento o di aggressione per esempio, il medico prescrive la contenzione, la persona viene legata al letto e gli infermieri o/e i poliziotti penitenziari presenti la eseguono;

nell'altro, contenzione come azione estrema, l'uso della forza è contingente e come tale da parametrare di volta in volta e per tutta la sua durata alle circostanze concrete di tempo e luogo, da relegare nell'area dell'eccezionalità e quindi responsabilizzando chi la effettua nella

consapevolezza che qualsiasi danno dovesse subire la persona sarà oggetto di vaglio dell'autorità giudiziaria circa i presupposti che hanno motivato la coercizione.

È evidente che catalogare la contenzione nell'uno o nell'altro ambito concettuale è tutt'altro che irrilevante in termini di operatività poiché il concetto di eccezionalità collide irrimediabilmente con quello di standardizzazione, nel senso che non è ragionevole sostenere di poter dare in anticipo e una volta per tutte una forma ad una azione che deve adattarsi di volta in volta al caso concreto e, considerata l'entità della limitazione della libertà personale, impone una valutazione ininterrotta, attimo dopo attimo, della necessità di mantenerla.

In soldoni è ovvio che di fronte ad una persona che, per esempio, sbatte violentemente la testa contro il muro con il rischio di spaccarsela, si dovrà intervenire con la forza sulla scorta del principio di necessità (azione contingente e necessaria) ma dovrebbe essere altrettanto noto che le eventuali azioni di contenimento successive devono continuare ad essere governate da quello stesso principio di necessità che deve essere il principio ispiratore e regolatore di qualsiasi uso della forza.

Ecco chiariti i motivi per cui ritengo che la contenzione, come pratica codificata in protocolli operativi, sia illegale e per cui la contenzione a Montelupo, dal 2012, è pari allo zero.

La contenzione non viene più praticata a Montelupo non perché ho condiviso gli obiettivi del servizio sanitario o perché la commissione Marino ha sequestrato la stanza delle contenzioni, quanto perché ho emanato un ordine di servizio nel quale, richiamando peraltro la normativa vigente, senza inventarmi nulla quindi, ho scritto, a chiare lettere, che l'uso della forza deve essere necessario ed indifferibile, limitato nel tempo e nello spazio e quindi contingente e finalizzato ad evitare che l'internato/detenuto faccia del male, in maniera grave, a sé od altri ed ho disposto che, nel caso si rendesse necessario l'uso di mezzi di coercizione, la persona venisse ricoverata all'esterno, con la contestuale attivazione di un Tso, convinta che quello fosse l'unico modo per neutralizzare l'applicazione distorta dell'articolo dell'ordinamento penitenziario relativo all'impiego della forza fisica e dei mezzi di coercizione.

Così è stato. Infine non ho dato seguito alle proposte del servizio sanitario di "allestire almeno una stanza... per eventuale contenzione fisica" e di codificare la contenzione in una procedura in cui gli infermieri ed il personale di polizia penitenziaria venivano individuati quali responsabili dell'esecuzione.

Va anche aggiunto che non ho dovuto fronteggiare solo le resistenze del personale di polizia penitenziaria ma anche quelle del servizio sanitario stesso e dell'allora responsabile del dipartimento di salute mentale di Empoli preoccupata forse del condizionamento che un possibile aumento dei ricoveri degli internati nel servizio di prevenzione diagnosi e cura avrebbe prodotto sulla gestione di tale servizio. Un conto è sequestrare uno spazio altro sradicare una prassi inveterata. I fatti più delle parole, che, come sappiamo tutti, volano, parlano per noi.

Come direttore penitenziario so bene che negli istituti di pena si può fare ricorso alla forza ma tale uso, per essere legittimo, lungi dal poter essere praticato in maniera abituale e tranquilla deve essere indispensabile... ed è proprio il concetto di indispensabilità il grimaldello per

scardinare pratiche che, a torto, si giudicano legittime.

*\*Direttore reggente Ospedale Psichiatrico Giudiziario Montelupo Fiorentino*